NT+FISCO
Fisco e software
Redditi 2026, anche il quadro RR (contributi previdenziali) rientrerà tra quelli della prossima dichiarazione precompilata.
di **Fabio Giordano**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Eredità, rinuncia revocabile solo con dichiarazione

Cassazione

Annullata la pretesa erariale fondata sull'utilizzo tacito dell'immobile del defunto

La forma solenne è richiesta dalla legge come presupposto sostanziale

Angelo Busani

Inammissibile la revoca tacita della rinuncia all'eredità: è quanto afferma la Cassazione (sezione tributaria), con l'ordinanza n. 6803 depositata ieri, intervenendo su una controversia originatasi a seguito dall'impugnazione di un avviso di accertamento di imposte ipotecarie e catastali in conseguenza della non avvenuta presentazione di una dichiarazione di successione da parte di un chiamato all'eredità che vi aveva rinunciato.

La vicenda ha tratto origine da un avviso di accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi connessi a beni immobili oggetto di una successione ereditaria. Il contribuente aveva formalmente rinunciato all'eredità paterna, ma l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che talune condotte successive alla rinuncia (tra cui il trasferimento della sede legale di una società nei locali ereditari e la sottoscrizione di un atto d'obbligo urbanistico) integrassero una accettazione tacita dell'eredità: quindi, una situazione incompatibile con la precedente rinuncia, la quale avrebbe dunque dovuto intendersi come tacitamente revocata.

Anche la Ctr aveva condiviso questa impostazione, qualificando tali atti come espressione di una gestione non riconducibile alla mera qualità di comproprietario, ma idonea a determinare una revoca della rinuncia all'eredità. Investita della questione, la Cassazione accoglie invece i motivi di ricorso relativi alla violazione, da parte dei giudici tributari di secondo grado, della disciplina codicistica in tema di rinuncia all'eredità.

Il giudice della legittimità ribadisce che la rinuncia è un atto unilaterale formale, soggetto ai requisiti prescritti dall'articolo 519 del Codice civile, con il quale il chiamato all'eredità perde tale sua qualità con effetto retroattivo alla data di apertura della successione.

> **I comportamenti concludenti non sono idonei a manifestare la volontà di entrare nel possesso dei beni**

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 525 del Codice civile, il rinunciante può tornare sui suoi passi e accettare l'eredità dopo averla rinunciata: ma pur sempre mediante un atto che non può prescindere dalle forme richieste dalla legge.

In questo quadro, la Cassazione esclude che possa configurarsi una revoca tacita della rinuncia all'eredità attraverso comportamenti concludenti.

La forma solenne richiesta per la rinuncia, qualificata dalla legge come forma ad substantiam (occorrente cioè per la validità dell'atto), impedisce che la sua eliminazione possa avvenire implicitamente. In sostanza, viene ribadito il consolidato principio per il quale non è configurabile una situazione dalla quale desumere una tacita revoca di una rinuncia all'eredità.

Questa conclusione incide inevitabilmente anche sul piano tributario. L'amministrazione non può fondare la pretesa impositiva su una presunta accettazione tacita quando il contribuente abbia previamente rinunciato all'eredità con atto formale, in mancanza di una successiva accettazione validamente effettuata con le modalità prescritte dalla legge. La Corte cassa dunque la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del contribuente e annullando la pretesa fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azioni non tassabili ma a condizione di ereditare il controllo della società

Successioni

Per i giudici non è derogabile il limite stabilito dal Tus per beneficiare dell'esenzione

Angelo Busani

Trasferimento a titolo gratuito di quote di partecipazione al capitale di società non soggetto a imposta di successione e donazione solo se viene attribuito il controllo della società al beneficiario del trasferimento. Lo statuisce la Cassazione - ordinanza 6799 di ieri - in applicazione dell' articolo 3, comma 4-ter, del Tus. Non è rilevante, per la concessione dell'agevolazione, che lo statuto preveda, per talune decisioni dei soci, l'unanimità dei soci.Il caso innescato dal disconoscimento del beneficio con riferimento alla quota di partecipazione detenuta dal de cuius in una Srl pari al 50 % del capitale sociale, attribuita per testamento ai due figli in parti uguali. Nel ricorso il contribuente ha insistito sull'errata interpretazione della norma, sostenendo che la ratio è diretta a favorire il passaggio generazionale dell'impresa e avrebbe dovuto indurre a valorizzare anche la struttura statutaria della società. In particolare, è stata richiamata la clausola che imponeva l'unanimità dei voti per ogni decisione, nella prospettiva di assimilare il funzionamento della Srl a quello di una società di persone.La Cassazione ha respinto questa argomentazione: in base all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus, quando il trasferimento gratuito ha per oggetto quote di società di capitali, il beneficio fiscale spetta solo se con il trasferimento viene acquisito o integrato il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile: vale a dire, se il beneficiario del trasferimento acquisisce la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Questo requisito, decide la Cassazione, non può essere sostituito né attenuato facendo leva su clausole statutarie che impongano quorum rafforzati o decisioni unanimi. Nel caso concreto, dall'attribuzione della quota del 50 % del capitale sociale a due eredi non consentiva a ciascuno di avere la maggioranza dei voti in assemblea. Inoltre, la previsione dell'unanimità non dimostrava l'acquisizione del controllo, ma, al contrario, evidenziava un potere di veto reciproco, non qualificabile come controllo di diritto. La Cassazione sottolinea inoltre che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. Quando una partecipazione di controllo viene frazionata tra più discendenti, l'agevolazione può operare soltanto per l'attribuzione che consenta a uno di cquisire o integrare il controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione della privacy in studio a braccetto con la sicurezza informatica

Compliance

La guida del Consiglio nazionale dei commercialisti Accountability non delegabile

Giuseppe Vaciago

La digitalizzazione cambia le regole del gioco. L'uso quotidiano di cloud, software gestionali e strumenti digitali espone lo studio professionale a rischi concreti: non solo per sé, ma soprattutto per i clienti i cui dati vengono trattati ogni giorno. In questo scenario, il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) sulla gestione della privacy alla luce della ISO/IEC 27701:2025 offre una prospettiva nuova e pratica: non basta essere in regola, occorre essere resilienti, cioè capaci di governare dati, persone e tecnologie in modo continuo e strutturato.

Il cuore del documento è il Privacy information management system (Pims), un sistema organizzato per gestire la privacy non come adempimento una tantum, ma come processo stabile e misurabile. Significa avere una politica privacy approvata dai soci – non delegata a un consulente esterno –, responsabilità chiare su chi fa cosa e chi decide, risorse pianificate e verifiche periodiche per correggere eventuali problemi. In tutto questo, il principio di accountability del Gdpr resta centrale e non si può delegare: i titolari dello studio devono presidiare le scelte, soprattutto quando cambiano strumenti o trattamenti.

Su questo si innesta un altro concetto chiave: il rischio va misurato rispetto ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, non solo rispetto alle conseguenze per lo studio. È quanto rafforza la ISO 27701, i cui allegati aiutano a tradurre questo principio in protocolli concreti e verificabili, adattati al ruolo dello studio come titolare del trattamento. Un elemento che si collega direttamente a un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza informatica è parte integrante della protezione dei dati personali.

Il documento lo chiarisce indicando misure operative essenziali come la gestione degli accessi, la cifratura dei dati sensibili, i backup regolari e testati la tracciabilità delle operazioni, la formazione del personale contro il phishing e policy operative chiare per tutti i collaboratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
La versione integrale dell'articolo è su
ntplusfisco
.ilsole24ore.com

Promosse le azioni nella terra dei fuochi

Consiglio d'Europa

Parere positivo alle attività decise dal Governo dopo la sentenza della Corte Ue

L'Italia promossa a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per le misure di attuazione funzionali ad eseguire la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 30 gennaio 2025 nel caso Cannavacciuolo e altri contro Italia (ricorsi 51567/14 e altri), riguardante l'inquinamento nella Terra dei Fuochi.

Per il Comitato dei ministri - competente a vigilare sull'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte degli Stati - la strategia messa del Governo, finalizzata ad affrontare i problemi e le lacune evidenziate dalla Corte europea, va nella giusta direzione. La Corte aveva pronunciato una sentenza pilota chiedendo l'adozione di misure individuali e generali per risolvere un problema strutturale e sistemico che aveva portato i giudici internazionali a condannare l'Italia per violazione dell'articolo 2, che assicura il diritto alla vita a causa dell'inquinamento su una vasta area geografica e a danno di un elevato numero di persone, nei confronti delle quali è stato accertato il rapporto causa (inquinamento) – effetto (malattie).

Con la decisione dell'11 marzo, il Comitato dei ministri ha svolto un primo esame delle misure predisposte da Roma e ha dato parere positivo alle azioni previste per eseguire la sentenza, tra cui l'identificazione delle aree inquinate, gli interventi di decontaminazione mirati, la gestione dei rischi per la salute legati all'inquinamento e il potenziamento degli sforzi per combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti. Non solo. Il Comitato ha accertato che l'Italia ha già versato gli importi dovuti ai ricorrenti per i costi e le spese (la Corte non si è ancora pronunciata sul danno non patrimoniale) ed è soddisfatto della scelta di nominare un Commissario straordinario con la funzione di coordinare e guidare le operazioni necessarie per combattere l'inquinamento nella Terra dei Fuochi, nonché della decisione di affidare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il monitoraggio sull'attuazione della strategia riguardante quella zona. Sul punto, Strasburgo ha anche chiesto che l'attività sia svolta con l'intervento di soggetti indipendenti, in particolare rappresentanti della società civile e associazioni. Il Comitato, poi, preso atto che continuano episodi di scarico, interramento e combustione illegale dei rifiuti, ha considerato positivo l'intervento dell'Italia che, nel 2025, ha adottato una legge per rafforzare la risposta agli illeciti ambientali attraverso il diritto penale.

Tra le altre misure, disco verde sull'organizzazione di una strategia di comunicazione globale, con richiesta alle autorità italiane di ultimare rapidamente la realizzazione di una piattaforma unica – voluta dalla stessa Corte europea - idonea a informare il pubblico sulle questioni più rilevanti riguardanti la Terra dei Fuochi.

Il giudizio positivo su queste azioni, rilevante anche perché la Corte di Strasburgo, nella sentenza di condanna, ha affermato che la futura pronuncia sul danno non patrimoniale sarà resa alla scadenza del termine concesso all'Italia per l'attuazione delle misure, non chiude, però, l'attività di supervisione. Il Comitato dei ministri ha chiesto ulteriori misure per aggiornare e completare il piano di attuazione nelle aree contaminate, dando appuntamento all'Italia, per un nuovo esame, alla sessione di marzo 2027.

—**Mar. Ca.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestion[illegible]tasse automo[illegible]ne, illecito l'affidamento diretto

Corte Ue

Bocciata l'assegnazione all'Aci decisa con delibera dalla Regione Umbria

Marina Castellaneta

No alle delibere regionali che dispongono un affidamento diretto, senza gara, di un appalto di servizi per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche a un ente pubblico non economico che gestisce il pubblico registro a livello nazionale, se non sono rispettate le condizioni previste dalla direttiva 2014/25 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza resa nella causa C-316/25, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato.

Al centro della causa, la controversia tra la regione Umbria e una società che si era opposta all'affidamento diretto all'Aci, da parte della regione, del servizio di supporto alla gestione delle tasse automobilistiche. La società aveva impugnato la delibera dinanzi al tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, che aveva accolto il ricorso e annullato le delibere. La regione aveva presentato appello al Consiglio di Stato il quale, prima di decidere, ha sospeso il procedimento e posto un quesito pregiudiziale di interpretazione agli eurogiudici.

La Corte Ue è partita dall'esame dell'articolo 12, paragrafo 4, il quale esclude dall'ambito di applicazione della direttiva (permettendo così l'affidamento diretto) gli appalti pubblici conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici le quali garantiscono che i servizi pubblici che sono tenute a svolgere «siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune» e solo nei casi in cui sussista una cooperazione tra le due amministrazioni «retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico».

La cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici – osserva la Corte – è un elemento indispensabile che non è soddisfatto «quando l'unico contributo di taluni contraenti si limita a un mero rimborso delle spese sostenute da un altro dei contraenti». Per gli eurogiudici, dalla domanda pregiudiziale risulta che non sussiste un'effettiva cooperazione tra la Regione Umbria e l'Aci per quanto riguarda la gestione degli archivi regionali della tassa automobilistica e dell'archivio nazionale automobilistico poiché l'accordo relativo al procedimento principale «riguarda unicamente l'acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo». Così, poiché l'articolo 12 permette di non applicare le regole sugli appalti solo nei casi in cui il contratto sia concluso tra due amministrazioni aggiudicatrici che cooperano nel garantire i servizi pubblici e in presenza di considerazioni inerenti all'interesse pubblico, in mancanza dell'elemento della cooperazione, l'esclusione dalle regole sugli appalti non può essere ammessa. D'altra parte – precisano gli eurogiudici – le condizioni di applicazione dell'articolo 12 sono cumulative: mancando una condizione, «l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica» non è consentito.

> **Per gli eurogiudici la messa a gara può essere evitata solo se c'è cooperazione tra le amministrazioni**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Revisori di sostenibilità: i giovani commercialisti chiedono più tempo

L'appello

L'Unione chiede anche di regolamentare il percorso ordinario

Federica Micardi

Revisori della sostenibilità, l'accesso al regime transitorio agevolato per i commercialisti iscritti al Registro dei revisori si è rivelato più complicato del previsto.

Nel regolamentare l'iscrizione al Registro dei revisori abilitati alla rendicontazione di sostenibilità il ministero dell'Economia ha previsto tre distinte tipologie di revisori a seconda del grado di esperienza e di anzianità di iscrizione nel Registro revisori, se entro il 1° gennaio 2026 (fasi 1 e 2) o dopo questa data (fase 3).

I professionisti che si trovano nelle fasi 1 e 2 avevano la possibilità di evitare il percorso ordinario, che prevede otto mesi di tirocinio e un esame finale, facendo cinque crediti formativi nelle materie Esg. I cinque crediti formativi, però, andavano maturati nel corso di un'unica annualità, o nel 2024 o nel 2025, invece molti professionisti li hanno frazionati tra i due anni per poi vedersi rifiutare la richiesta di iscrizione per mancanza del requisito formativo.

A lanciare l'allarme il presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili Francesco Cataldi e la consigliera Stefania Serina: «A quasi un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Dlgs 125/2024, numerosi professionisti iscritti al Registro dei revisori legali risultano esclusi dalla possibilità di accedere al regime transitorio agevolato a causa di un impianto normativo che ha evidenziato rigidità, tempistiche inadeguate e assenza di strumenti operativi pienamente efficaci». L'Unione chiede quindi di estendere al 31 dicembre 2027 il termine per il conseguimento dei cinque crediti formativi richiesti nell'ambito del regime transitorio - in linea con il nuovo calendario europeo che ha rinviato gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per molte imprese - e di rendere subito operativo il percorso ordinario di accesso dato che l'esame previsto dopo il tirocinio ancora non è stato calendarizzato. Un ritardo che penalizza i professionisti più giovani e tutti coloro che non hanno potuto accedere al regime transitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA